

COPIA



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Agricoltura

Deliberazione n. 619 della seduta del 23 DIC. 2011

Oggetto:

Regime quote latte - Assegnazione delle quote residue disponibili alla riserva regionale per la campagna 2012/2013 in applicazione della legge n° 119/2003 e s.m.i..

L'ASSESSORE

On.le Michele TREMATERRA

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i:

IL DIRIGENTE GENERALE

Giuseppe ZIMBALATTI

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente		X
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Fabrizio CAPUA	Componente		X
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Il responsabile del procedimento
(se diverso dal Dirigente di Servizio)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Alessandro ZANFINO



LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e s.m.i. recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) disciplina agli artt. 65 e seguenti - l'organizzazione del mercato dei prodotti lattiero caseari;

Il sopracitato citato regolamento abroga dal 1° luglio 2008 il regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, lasciando impregiudicato sia il mantenimento in vigore degli atti comunitari al riguardo adottati che la validità delle modifiche apportate ad altri atti comunitari non espressamente abrogati.

Il regolamento CE n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 e s.m.i. reca modalità di applicazione del reg. CE n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

La legge 30 maggio 2003, n° 119 e s.m.i. ha sancito i principi di riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

PRESO ATTO CHE:

l'art. 4 comma 6, della Legge 119/2003 stabilisce che le Regioni provvedono alla riattribuzione dei quantitativi di latte affluiti nella riserva regionale, a seguito delle revoche o riduzioni delle quote individuali o integrative non commercializzate o commercializzate in parte;

CONSIDERATO CHE :

ad oggi, a seguito delle revoche o riduzioni dei quantitativi individuali, si è resa disponibile nella riserva regionale, una quantità di quota pari a Kg. 165.582 così ripartita: Kg. 134.607 a consegne e Kg. 30.975 a vendite dirette.

Della quantità disponibile nella riserva regionale Kg. 2.935 provengono da zona di pianura, kg. 53.659 provengono da aziende ubicate in zona svantaggiata, e Kg. 108.988 provengono da aziende ubicate in zona di montagna.

Le stesse, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della legge 30 maggio 2003 n° 119, dovranno essere riassegnate esclusivamente ad aziende ubicate nelle rispettive zone di provenienza.

L'art. 3 comma 4 della legge 119/2003 e s.m.i. stabilisce che le Regioni provvedono alla riassegnazione delle quote confluite nella riserva regionale secondo le seguenti priorità:

Ai produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del Decreto legge 23 dicembre 1994 n. 727 convertito modificazioni della legge 24 febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

Ai giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota con assegnazione di priorità se donne;

Sono considerati giovani imprenditori agricoli le persone fisiche che non hanno compiuto 40 anni.

Le quote attualmente disponibili nella riserva regionale in quota consegna zona di montagna non rientrano nella fattispecie di cui al decreto legge 23 dicembre 1994 n.727 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995 n. 46;

Le suddette quote, pertanto possono essere riattribuite in conformità ai soli punti b e c di cui all'art. 3, comma 4 della legge n. 119/2003 e s.m.i.;

RITENUTO

Di assegnare la quota disponibile al bacino regionale in quota consegne e quota vendite dirette per la campagna 2012/2013 alle aziende con centro aziendale ricadenti nelle zone omogenee che ne facciano richiesta e comunque non inferiore a 1.000 Kg. e non superiore a 20.000 Kg. Le richieste di assegnazione di quota sono previste per le aziende che risultano registrate o che siano in fase di registrazione presso la competente Autorità sanitaria regionale come aziende produttrici di latte e che risultino in regola con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

Necessario approvare i criteri (allegato 1 e 2) circa le assegnazioni delle quote aggiuntive affluite nella riserva regionale che faranno parte integrante della presente delibera.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Forestazione, On. Michele Trematerra, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

di assegnare la quota disponibile alla riserva regionale distinta per le differenti zone omogenee e all'interno di ognuna di esse per quota consegne e quota vendite dirette così ripartita :

	CONSEGNE	VENDITE DIRETTE
Zona pianura Kg.	2.746	189
Zona montagna	78.202	30.786
Zona svantaggiata	53.659	=====

alle aziende con centro aziendale ricadenti nelle zone omogenee che ne facciano richiesta e comunque non inferiore a 1.000 Kg. e non superiore a 20.000 Kg. Le richieste di assegnazione di quota sono previste per le aziende che risultano registrate o che siano in fase di registrazione presso la competente Autorità sanitaria regionale come aziende produttrici di latte e che risultino in regola con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

L'assegnazione ai produttori di latte bovino dei quantitativi residuati, dopo le operazioni operate per il reintegro delle riduzioni ai sensi del Decreto legge 23 dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni della legge 24 febbraio 1995 n. 46, è effettuata mediante lo scorrimento formulato in base ai seguenti criteri di priorità;

A) Zone di pianura

1) i produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del Decreto legge 23 dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni della legge 24 febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

2) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota con assegnazione di priorità se donne;

Sono considerati giovani imprenditori agricoli le persone fisiche che non hanno compiuto 40 anni.

3) i produttori che hanno stipulato i contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2010/2011 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna 2011/2012;

4) le aziende che hanno prodotto più del 95% della propria quota individuale della campagna 2010/2011.;

B) Zone di montagna

1) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota con assegnazione di priorità se donne;

Sono considerati giovani imprenditori agricoli le persone fisiche che non hanno compiuto 40 anni.

2) i produttori che hanno stipulato i contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2010/2011 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna 2011/2012;

3) le aziende che hanno prodotto più del 95% della propria quota individuale nella campagna 2010/2011;

C) Zone svantaggiate

1) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota con assegnazione di priorità se donne;

Sono considerati giovani imprenditori agricoli le persone fisiche che non hanno compiuto 40 anni.

2) i produttori che hanno stipulato i contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2010/2011 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna 2011/2012;

3) le aziende che hanno prodotto più del 95% della propria quota individuale nella campagna 2010/2011.

Il Servizio n° 6 competente del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione provvederà a redigere un'unica graduatoria regionale distinta per zone omogenee, sia per le consegne che per le vendite dirette, dei produttori che beneficiano delle assegnazioni. Le graduatorie saranno redatte in base ad un punteggio attribuito sulla scorta dei fattori di valutazione indicati nella tabella allegato 2 che sarà parte integrante della presente delibera.

A parità di punteggio la graduatoria sarà ordinata in base all'età dei titolari o dei rappresentanti legali dell'azienda a partire da quello più giovane di età riferita al momento della presentazione della istanza. In caso di ulteriore parità in graduatoria sarà data priorità all'istanza presentata in data antecedente.

Le assegnazioni di quota hanno effetto ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 119/2003 e s.m.i., a decorrere dal 1° aprile 2012;

I produttori che risultano assegnatari di quota sulla base di quanto stabilito con il presente provvedimento non potranno affittare, vendere, o costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte la propria quota individuale disgiuntamente dall'azienda, pena la revoca della quota assegnata ed il rientro della stessa nella disponibilità del bacino regionale;

Il produttore deve essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare e con quanto previsto dalla vigente normativa sanitaria in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Non possono beneficiare delle assegnazioni di quota i produttori che a partire dal 1995/96 abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte le quote individuali di cui erano titolari;

Non possono beneficiare delle attribuzioni di quota, inoltre i soggetti che sono risultati assegnatari di un quantitativo in totale, pari o superiore a kg. 20.000 per le campagne 2008/2009- 2009/2010 - 2010/2011 della riserva regionale;

Le istanze redatte in carta semplice conformemente all'allegato modello 2 e con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere inviate, a pena di esclusione, singolarmente e complete di tutta la documentazione prevista a mezzo raccomandata A/R al Servizio n° 6 del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera sul BURC. A tal fine fa fede la data del timbro postale.

Le istanze inviate dopo il termine suindicato e/o con modalità differenti da quelle sopra richiamate saranno dichiarate irricevibili. Il termine entro il quale devono essere inviate le istanze è spostato al primo giorno feriale utile qualora la scadenza coincida con un giorno festivo.

L'Amministrazione regionale non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancato o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili di fatto a terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Le istanze devono essere inviate all'indirizzo di seguito indicato: Regione Calabria Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione Settore 3 - Servizio n° 6 Zootecnia - Via E. Mole' 88100 Catanzaro.

I produttori partecipano alle assegnazioni delle quote relativamente ed esclusivamente ad una delle due graduatorie consegne o vendite dirette a seconda dell'indicazione fornita all'atto della presentazione dell'istanza e per i quantitativi disponibili, nell'area omogenea di appartenenza della propria azienda pena l'esclusione in graduatoria ;

Il presente atto non comporta impegno finanziario a carico dell'Ente Regionale.

Di disporre infine la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito istituzionale www.assagri.calabria.it

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

F. to Zoccali

IL PRESIDENTE

F. to Scopelliti

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 9 GEN. 2012 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto:

Zurbon

copia conforme all'originale,
composta di N° 3 pagine + 2 alleg.
Catanzaro, .. 9 GEN. 2012.



ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DISPONIBILI ALLA RISERVA REGIONALE PER LA CAMPAGNA 2012/2013
(Legge 119/2003 e s.m.i.)

ALLA REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA FORESTE E FORESTAZIONE

SERVIZIO N° 6 - ZOOTECNIA

Via E. Molè

88100 - CATANZARO -

II/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il ___/___/____ e residente in _____

Comune _____ Provincia _____ C.F. _____

in qualità di titolare/representante legale dell'azienda _____

matr. AGEA _____ Partita IVA _____ C.U.A.A. _____

Ubicazione azienda via/località _____ n. ___ cap _____

Comune _____ Provincia _____

e-mail _____ telefono _____ / _____

CHIEDE

di poter beneficiare delle assegnazioni di quota latte ai sensi della Legge 119/2003 (inserire una sola opzione)

- 1) quota consegne per un quantitativo pari a kg _____ (_____)
- 2) quota vendite dirette per un quantitativo pari a kg _____ (_____)

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguiti con il provvedimento eventualmente adottato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)

dichiara:

A. che la propria azienda è situata, ai sensi dell'art. 2, del D.M. 31 Luglio 2003, in zona di (indicare):

- A) pianura
- B) svantaggiata
- C) montagna

B. che l'azienda ha subito il taglio di quota B per kg. _____ nel periodo _____ di essere titolare di una quota individuale per la campagna 2010/2011 in quota consegne pari a kg _____ e/o in quota vendite dirette pari a kg _____ con codice comunicazione individuale _____;

C. di essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare;

D. che l'azienda, a partire dal periodo 1995/1996 non ha venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate in tutto o in parte le quote di cui era titolare, fatto salvo l'affitto in corso di campagna della quota non utilizzata;

E di non essere risultato assegnatario di una quota, in totale, pari o superiore a 20.000 kg per le campagne 2008/2009- 2009/2010 - 2010/2011;

F. che la propria azienda ha una superficie complessiva di ha _____ di cui ha _____ di SAU ((Superficie Agricola Utilizzata) ad esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree; tale superficie è detenuta in proprietà per ha _____ giusto atto notarile del _____ registrato presso l'Agenzia delle Entrate di _____ al n. _____ il _____ oppure detenuta in affitto per ha _____ con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di _____ al n. _____ il _____ con scadenza il _____;

FATTORI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Produttori con richiesta di prima assegnazione

5

Età del titolare o del rappresentante legale al momento della presentazione dell'istanza
(max punti 10)

	U	D
< 30 anni	9	10
>30 anni e < o uguale a 40 anni	7	8
>40 anni e < o uguale	5	6
>50 anni e < o uguale a 60 anni	3	4
>60 anni	0	1

Quota individuale (max punti 10)

Q.I. fino a 50.000 kg	10
Q.I. > di 50.000 e < o uguale a 100.000 kg	8
Q.I. > di 100.000 e < o uguale a 200.000 kg	6
Q.I. > di 200.000 e < o uguale a 300.000 kg	4
Q.I. > di 300.000 e < o uguale a 400.000 kg	2
Q.I. > di 400.000 e < o uguale a 500.000 kg	1
Q.I. > di 500.000	0